

**Osservazioni di Unione Nazionale Consumatori al DCO 663/2017**  
***Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali***

In premessa desideriamo affermare che, a nostro avviso, le carenze della regolamentazione vigente hanno permesso l'iscrizione all'elenco delle Società abilitate alla Vendita di Energia Elettrica ai clienti finali di un numero esorbitante di Imprese (oltre 400), molte delle quali prive dei necessari requisiti tecnico-organizzativi, finanziari e di correttezza commerciale.

Ci riferiamo soprattutto ai comportamenti commerciali aggressivi e scorretti di numerose Società di Vendita, per acquisire, spesso con raggiri e informazioni non veritiere, i contratti di fornitura sul mercato libero, alle errate fatturazioni, ecc., come è ben dimostrato dal numero delle controversie monitorate dall'Autorità per l'energia, percentualmente assai più numerose nel mercato libero rispetto a quello tutelato. Comportamenti che stanno provocando innumerevoli disagi ai clienti finali, e particolarmente a quelli domestici, spesso trasformando il mercato libero dell'elettricità in una sorta di spazio incurante delle regole, più simile al Far West, che ad un mercato correttamente competitivo.

Oltre alla carente regolamentazione, la proliferazione dei soggetti che operano nella vendita di elettricità, è anche conseguenza dalla struttura del mercato dell'energia elettrica del nostro paese. Questo, infatti, è talmente poco concorrenziale da consentire prezzi dell'energia elettrica assai elevati, che permettono anche alle Società meno efficienti, di operare con ampi margini, sufficienti a far prosperare un eccessivo numero di soggetti. Ovviamente, il permanere di questa situazione è conveniente anche alle Società meglio strutturate, che possono così realizzare maggiori utili.

Si ritiene quindi che, soprattutto per superare le disfunzioni prima indicate, sia opportuna la previsione della legge 124/2017, di istituire presso il MISE, su proposta dell'Autorità per l'energia, *un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali*. Pertanto, la proposta dell'Autorità dovrebbe, a nostro avviso, essere finalizzata non soltanto a valutare l'affidabilità delle nuove Società che chiedono l'ingresso nell'Elenco, ma anche, e *soprattutto*, a valutare con rigore l'idoneità delle Società già inserite nell'Elenco gestito dal SII, al fine di stabilirne la loro permanenza.

A questo fine, si valutano positivamente gli indicatori proposti per l'accesso e la permanenza delle Società nell'elenco dei venditori. Tuttavia, dobbiamo rilevare nel DCO 663/2017 tre carenze importanti e due incongruenze.

La prima carenza. Fra i requisiti imprescindibili dovrebbe essere prevista la sottoscrizione di contratti di dispacciamento da parte delle Società di Vendita per il prelievo dell'energia occorrente per i propri clienti, completi delle necessarie fideiussioni a garanzia del pagamento dell'energia elettrica.

La seconda carenza. Sempre fra i requisiti imprescindibili, dovrebbe essere previsto che le Società che operano (o intendono operare nel mercato domestico) debbano disporre di un portafoglio minimo di clienti domestici (almeno 60-70.000) per permanere nell'Elenco, mentre ai soggetti nuovi entranti potrebbe essere concesso un breve periodo di tempo per il raggiungimento del numero di clienti previsto. Mentre, più in generale tutti i venditori dovrebbero dichiarare chiaramente in quali segmenti di mercato intendono operare, prevedendo che le garanzie da fornire siano proporzionate a ciascun business.

La terza carenza. Fra gli indicatori alert, dovrebbe essere previsto l'obbligo per le Società di partecipare al Servizio di Conciliazione dell'Autorità per il tentativo di risoluzione delle controversie.

La prima incongruenza. Il valore minimo del capitale sociale non viene indicato e quindi, pur esprimendo il consenso alla istituzione di questo indicatore, non possiamo esprimere un giudizio di merito. La nostra opinione è che il livello minimo del capitale sociale debba essere ragguardevole e proporzionato al volume di affari delle singole Società. Anzi, va previsto che ciascun venditore debba rendere noto qual è il valore massimo (in numero e in quantità di energia) che può commercializzare, in relazione al proprio capitale sociale. Per evitare, appunto che piccole imprese tentino di acquisire grandi quantità di clienti senza averne i requisiti patrimoniali.

La seconda incongruenza. Si ritengono assai importanti i quattro *Indicatori alert* dei *Requisiti tecnici* per la permanenza nell'elenco delle Società (condotta commerciale e gestione contrattuale, qualità commerciale, fatturazione e morosità). Tuttavia, riteniamo che i valori di riferimento di ciascun indicatore debbano essere predeterminati e finalizzati al miglioramento delle attuali *performance medie* delle Società, invece che stabiliti sulla media dei monitoraggi condotti dall'Autorità.

Inoltre, i *criteri di permanenza* nell'Elenco proposti nel DCO 663/2017, sono assolutamente inadeguati a valutare, compiutamente e con fermezza, i *requisiti imprescindibili* e gli *indicatori alert* delle Società, a partire dalla validazione della permanenza dei soggetti attualmente già inseriti nell'Elenco citato.

Infatti, si propone che il *mancato rispetto di uno più tra i requisiti*, non dovrebbe comportare l'*esclusione immediata* dall'elenco; qualora *permanga una situazione di inadempienza*, è prevista *un'analisi approfondita da parte degli Uffici del Ministero* (perché non dell'Autorità!) *per valutare ... l'effettivo rischio per ... i clienti finali*. Questa procedura, foriera di continui ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato, che richiederà tempi non brevi, assieme alla definizione delle *quattro classi di affidabilità*, in cui classificare le Società inadempienti, finirà, nella sostanza, a non operare alcuna selezione fra le Società attualmente inserite nell'Elenco gestito dal SII. In sostanza, l'insieme di queste proposte non permette di superare le preoccupazioni circa gli innumerevoli disagi provocati ai clienti domestici dall'eccessivo numero delle Società che esercitano la vendita di energia elettrica.

Insomma, si percepisce nettamente che l'obiettivo delle proposte contenute nel DCO 663/2017, sia quello di preservare lo *status quo*, (magari ponendo qualche paletto all'ingresso di nuove imprese) piuttosto che operare per migliorare il funzionamento e la concorrenza nel mercato libero dell'energia elettrica.

In questa prospettiva si comprende come il DCO 663/2017 non accenni minimamente alla sorte che toccherebbe ai clienti delle Società eventualmente radiate dall'Elenco: tema questo che non può essere eluso o dimenticato. Sarebbe quanto mai tragico che questi clienti, per responsabilità della loro Società di fornitura, oltre al danno dei disagi sopportati, dovessero anche subire la beffa di subire un danno economico non trascurabile, quale quello che deriverebbe da un loro eventuale trasferimento alla Società che gestisce il Servizio di Salvaguardia.

Ancora, nel DCO manca completamente l'indicazione delle informazioni cui hanno diritto i clienti. Proponiamo che ad ogni cliente domestico venga comunicato in ogni bolletta, in forma sintetica ma chiara qual è la rischiosità del proprio venditore, sia in termini di solvibilità (in modo che abbiano tempo di cambiare venditore) che di qualità del servizio (vanno bene anche le quattro classi di affidabilità indicate nel DCO, contrassegnate con un pallino di diverso colore). Non è pensabile che i clienti domestici possano andare ogni due mesi a consultare l'elenco dei venditori per acquisire queste informazioni.

Infine, ma non ultimo in ordine di importanza, il DCO non prevede alcuna tutela per i clienti delle Società eventualmente radiate dall'elenco. Si chiede per questi clienti sia previsto un sistema di tutele basato sulla applicazione dei Prezzi di Riferimento dell'attuale Mercato di Maggior Tutela, in attesa che coloro che non abbiano scelto volontariamente un altro fornitore, siano assegnati ad un nuovo fornitore, tramite gara al ribasso rispetto ai suddetti prezzi.

Ci preme di sottolineare infine che le osservazioni e le carenze denunciate nel DCO 663/2017, potrebbero favorire aggregazioni fra le Imprese per raggiungere una massa critica adeguata a svolgere efficacemente il servizio di vendita dell'elettricità ai clienti domestici.

Si chiede pertanto che l'Autorità riveda le proposte contenute nel DCO 663/2017, tenendo conto delle nostre osservazioni.

Roma, ottobre 2017